

Iolanda Piccinini, Serena Mancini

DIRITTO DEL LAVORO E CRISI D'IMPRESA: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE*

SOMMARIO: 1. Premessa: spunti introduttivi sulla crisi del lavoro e del diritto (in tutti i sensi) – 2. Le novità del 2015 – 3. Crisi d'impresa e crisi d'occupazione – 4. Le (tuttora scarse) occasioni di incontro tra Diritto del lavoro e Diritto fallimentare – 5. Concordato preventivo e fallimento, prima e dopo la Legge n. 132 del 2015 – 5.1 ... Prima della Legge n. 132 del 2015 – 5.2 ... E dopo la Legge n. 132 del 2015 – 6. Una prospettiva: la programmazione «concertata» “intensa” ed “estesa” – 7. E se la crisi dell'impresa dipende dall'imprenditore “cattivo”? Misure “antimafia” e tutela dell'occupazione – 8. Il modello statunitense – 9. Alla riscoperta di una – non nuova – funzione “gestionale della crisi” del sindacato e del contratto collettivo – 10. Riflessioni conclusive: sul futuro del Diritto sindacale e del lavoro

1. Premessa: spunti introduttivi sulla crisi del lavoro e del diritto (in tutti i sensi)

Il 2015 è un anno particolarmente importante per gli studiosi del diritto della crisi d'impresa, dato lo slancio innovatore del Legislatore fallimentare, mossosi sull'onda emergenziale delle recenti riforme, che hanno toccato pressoché tutti i rami del diritto, tra cui, per quanto qui interessa e solo con riferimento al lavoro privato, è sufficiente citare la Legge delega n. 183 del 2014 – c.d. *Jobs Act* – cui hanno fatto seguito i relativi decreti attuativi¹, volti a rilanciare la crescita e l'occupazione, attraverso l'inserimento di una grande flessibilità nel

* Contributo accettato dal Direttore. Il contributo è frutto della riflessione comune delle Autrici. Tuttavia, Iolanda Piccinini (Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università Lumsa di Roma) ha scritto i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 9 mentre Serena Mancini (Dottore in Giurisprudenza) ha scritto i paragrafi 5, 6, 7, 8 e 10.

¹ Ed invero, ancora devono essere emanati decine di decreti ministeriali attuativi, prima di poter ritenere completo il quadro regolamentare.

rapporto di lavoro, chiesta dagli imprenditori, sia in entrata sia in uscita, sia per demansionare, sia per controllare.

Essendo in corso il collaudo della nuova legislazione del lavoro, è prematuro esprimere giudizi sull'efficacia delle misure approvate, se effettivamente capaci di creare nuovi posti di lavoro o se volte ad una mera riduzione della precarietà, attraverso la trasformazione a tempo indeterminato di molti contratti di lavoro finora precari; se, in altri termini, l'impegno riformatore sia più utile per una crescita (in percentuale) qualitativa – piuttosto che quantitativa – dei rapporti di lavoro già esistenti (come sembrerebbero confermare i dati statistici diffusi e oggetto di ampio e vivace dibattito, spesso politicizzato e strumentalizzato).

In effetti, lo sforzo legislativo di cui al c.d. *Jobs Act* stimola, innanzitutto, alcune riflessioni² su tutte le “crisi” che il giuslavorista sta affrontando in questi anni, a partire dall'identità dello stesso Diritto del lavoro (inteso sia come insieme di regole, sia come riflessione scientifica sulle stesse), che sembra perdere la sua migliore dimensione personalistica e valoriale a vantaggio della logica mercantile del profitto e dell'idea della patrimonializzazione del lavoro (che può sfociare nella monetizzazione o mercificazione dei diritti). Del resto, la limitatezza della reale protezione dei diritti fondamentali del lavoratore non dipende più solo dall'inadeguatezza delle tecniche di tutela offerte ed utilizzabili in sede giurisdizionale, quanto piuttosto dai condizionanti limiti della finanza pubblica, dalla pressante ristrettezza delle risorse e dalla necessità che ogni diritto si misuri con la compatibilità finanziaria, fino al punto da alimentare un crescente senso di insicurezza, se non addirittura di svuotamento dei diritti sociali e del valore della solidarietà³.

² Per un maggior approfondimento di queste considerazioni generali, sia consentito rinviare a I. PICCININI, *Lavoro e valori*, Prolusione tenuta, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico della Lumsa in Roma, il 14 dicembre 2011, inedita.

³ Ciò è particolarmente avvertito in materia previdenziale: è noto che la crisi previdenziale è soprattutto crisi finanziaria ed ogni proposta di riforma dei sistemi di *Welfare* è costretta a fare i conti con l'insostenibilità dei costi

Abstract

IOLANDA PICCININI, SERENA MANCINI, Employment law and corporate crisis: current news and prospects

This paper opens with an introductory discussion of Italy's twin crises in employment and labor law, which, together, threaten some of Italy's core values concerning the employees' place in the modern commercial world. After examining the most recent Italian labor legislation, with particular reference to the often-difficult relationship between labor and bankruptcy law, characterized by the contradictory regulations of each, the authors propose a new, coordinated approach. In this light, the paper analyzes Italian Chapter 11, before and after L. 132/2015, as well as the reforms in Anti-Mafia and employment legislation. The authors call for new legislation, based on the US model, specifically dealing with labor law as applied to businesses in crisis, where the unions could play, in the future, the function of helping to balance business viability with jobs preservation.

Parole chiave: lavoro, crisi d'impresa, prospettive riforma italiana, diritto fallimentare

Gabriele Carapezza Figlia

TECNICHE E IDEOLOGIE NELLA DISCIPLINA DELLE ACQUE. DAGLI «USI DI PUBBLICO GENERALE INTERESSE» AI «BENI COMUNI»*

SOMMARIO: 1. Difficile riconduzione dell'acqua alle tradizionali categorie dell'oggettivazione *sub specie iuris* – 2. Progressiva estensione della pubblica utilità dagli usi collettivi a quelli produttivi – 3. Funzionalizzazione in senso sociale della proprietà delle acque private – 4. Destinazione normativa delle risorse idriche al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona e relativa qualificazione in termini di beni comuni – 5. Tendenza alla massimizzazione dell'accessibilità del godimento – 6. Modelli partecipativi di gestione delle risorse idriche e moltiplicazione delle fonti di etero-integrazione dei rapporti contrattuali di utenza

1. Difficile riconduzione dell'acqua alle tradizionali categorie dell'oggettivazione sub specie iuris

Il pensiero giuridico italiano si confronta precocemente con la difficoltà di ricondurre l'acqua alle categorie tradizionalmente offerte dalla riflessione in materia di beni giuridici. Il consolidato strumentario dei giuristi si rivela inadeguato a offrire una sistemazione coerente dell'acqua quale bene giuridico, per l'impossibilità di applicare ad essa quei presupposti generalmente considerati indispensabili ai fini dell'oggettivazione *sub specie iuris* delle entità materiali¹.

* Contributo sottoposto a valutazione. Il saggio è destinato agli *Studi in memoria di Michele Costantino* e riproduce, con l'aggiunta delle note, la relazione tenuta al Convegno "La nuova proprietà" dei beni comuni, svoltosi a Brescia il 20 giugno 2014.

¹ In argomento cfr. F. VASSALLI, *Premesse storiche alla interpretazione della nuova legge sulle acque pubbliche*, in *Acque e trasporti*, 1917, I, ora in Id., *Studi giuridici*, II, Milano, 1960, p. 39 ss.; C. PETROCCHI, *Acque private*, in *Nuovo dig. it.*, XVI, Torino, 1937, p. 121 ss.; E. EULA, *In tema di acque sotterranee*, in *Giur. it.*, 1952, I, I, c. 418 ss.; L. BARASSI, *Proprietà e proprietà*,

Da una parte, infatti, le caratteristiche naturali dell'acqua, il suo fluire e rinnovarsi costantemente pongono a una dottrina, ancora legata a una concezione fisicista, un problema di *individuazione* del bene. L'illimitatezza dell'acqua corrente intralcia l'operare della funzione individualizzante e impedisce di identificare una cosa autonoma, se non all'atto della derivazione di una determinata quantità². È ricorrente, nella civilistica della prima metà del XX secolo, l'affermazione che l'acqua non può identificarsi con una porzione del mondo esterno suscettibile di delimitazione e non può costituire termine di riferimento di situazioni giuridiche soggettive, ma unicamente di una mera disponibilità che, per di più, si concreta nell'atto dell'effettiva utilizzazione³.

In effetti, la disciplina delle acque non ha mai offerto tutela giuridica all'«interesse alla *totalità delle utilizzazioni* della cosa», secondo la definizione che Salvatore Pugliatti dà alla

Milano, 1951, p. 563; G. ASTUTI, *Acque private*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 39 ss.; M. COSTANTINO, *Sfruttamento delle acque e tutela giuridica*, Napoli, 1975, *passim*; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Napoli, 2008, spec. p. 8 ss.; Id., *Premesse ricostruttive del concetto di beni comuni nella civilistica italiana degli anni Settanta*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 4, p. 1061 ss.; Id., *Sub artt. 908-921*, in *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, vol. 3, a cura di Giovanni Perlingieri, 3ª ed., Napoli, 2010, p. 316 ss.; E. BOSCOLO, *Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni*, Milano, 2012, spec. p. 227 ss.; A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, p. 339 ss.; D. CASALINI, *Fondamenti per un diritto delle acque dolci*, Torino, 2014, *passim*.

² Il rilievo è di S. PUGLIATTI, *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 28 ss.

³ La dottrina osserva che il corpo idrico si modifica continuamente nelle molecole che lo compongono, «nasce, scorre, si dirama in continuo movimento» (E. EULA, *o.c.*, c. 418; similmente, C. PETROCCHI, *o.c.*, p. 121, secondo il quale «l'acqua è elemento che sfugge»), distinguendosi dalle altre entità materiali per la difficoltà di delineare i confini dell'oggetto (D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, I, 6ª ed., Torino, 1962, p. 753). Le qualità specifiche dell'acqua in senso fisico impedirebbero, pertanto, di individuarla quale cosa in sé stessa oggettivabile (E. EULA, *o.c.*, c. 419), potendo costituire termine di riferimento non già di situazioni soggettive, ma unicamente di un potere di fatto identificabile con il possesso (C. PETROCCHI, *o.c.*, p. 121 ss.; G. ASTUTI, *o.c.*, p. 391).

Abstract

GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA, Techniques and Ideologies in the Water Resources Law. From “Beneficial Uses” to “Commons”

The essay offers a new theoretical framework of the discipline of water resources, subject to a process of progressive “depatrimonialisation” and functionalization in social terms. The trend towards maximizing accessibility and the normative hierarchy of water usage under the current system make it possible to qualify water as a common good destined first and foremost to the satisfaction of the fundamental rights of the individual.

Parole chiave: acqua, beni, interessi, persona, mercato

Claudio Sarteà

DIGNITÀ DELLA GENERAZIONE UMANA: CIÒ CHE IL DENARO NON PUÒ COMPRARE*

SOMMARIO: 1. La differenza tra qualcosa e qualcuno – 2. Umanità della nascita. 3. Una crisi dell'idea di ragione umana – 4. Umanità della tecnica – 5. Generare uomini è umano? – 6. *Ratio oeconomica* – 7. Dalla ragione strumentale al funzionalismo del diritto – 8. Se il diritto ha una struttura propria – 9. Ripensare in modo nuovo umanità e diritto

1. *La differenza tra qualcosa e qualcuno*

Il diritto romano ci ha insegnato, fin dagli inizi della cultura giuridica occidentale, a distinguere tra *personae* e *res*¹. Kant ha ripreso questa distinzione elaborandola in chiave filosofica: le cose hanno un prezzo (sono valutabili in termini monetari, cioè per comparazione ed equivalenza), le persone hanno una dignità². Le persone sono sottratte a qualunque confronto quantitativo e quindi ad ogni possibilità di sostituzione: ciò è al tempo stesso l'effetto e la causa del loro essere uniche, esclusive, irripetibili, incommensurabili le une

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Si veda per tutti Gaio, *Institutiones*, composte nella seconda metà del secondo secolo dopo Cristo.

² I. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, (1793), trad. it. a cura di F. GONNELLI, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 103: “Nel regno dei fini tutto ha un prezzo o una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere sostituito con qualcos'altro come *equivalente*. Ciò che invece non ha prezzo, e dunque non ammette alcun equivalente, ha una dignità. Ciò che si riferisce alle generali inclinazioni e bisogni umani ha un *prezzo di mercato*; ciò che, anche senza presupporre un bisogno, è conforme ad un certo gusto, ossia ad una compiacenza per il puro gioco senza scopo delle forze del nostro animo, ha un *prezzo di affezione*; ma ciò che costituisce la condizione sotto la quale, soltanto, qualcosa può essere fine in se stesso, non ha semplicemente un valore relativo, ossia un prezzo, ma un valore intrinseco, ossia *dignità*”.

alle altre. L'argomento non è circolare per una nutrita serie di motivi che non è qui necessario ricapitolare una volta di più³. Che questa caratteristica necessiti di una fondazione trascendente per essere pienamente argomentata, compresa e giustificata, è discorso che qui non occorre sviluppare: giacché al diritto basta constatarla per difenderla senza esitazione nel nome dell'uguaglianza in dignità di tutti i viventi umani⁴.

La distinzione tra persona ed essere umano è normalmente introdotta con finalità strumentali: serve a negare che vi siano obblighi morali o giuridici di protezione di viventi umani la cui tutela risulta, in un dato momento storico o secondo determinate sensibilità o culture, praticamente più difficoltosa o teoricamente meno necessaria. In realtà, siamo pervenuti all'elaborazione del concetto di persona ed all'attribuzione ad essa della pienezza di dignità attraverso la riflessione prima teologica e poi filosofica sull'essere umano⁵: l'appartenenza al genere umano coincide (dovrebbe coincidere sempre) con l'attribuzione di personalità morale e poi giuridica. È quel che con chiarezza afferma Spaemann: "L'umanit  non  , come l'animalit , soltanto un concetto astratto per la definizione di un genere, ma   in pari tempo il nome di una concreta comunit  di persone, alla quale nessuno appartiene sulla base di certe qualit  determinabili concretamente, ma sulla base del vincolo genealogico con la 'famiglia umana'"⁶.

³ Forse il saggio pi  denso ed al tempo stesso accessibile apparso negli ultimi anni sulla questione   quello di R. SPAEMANN, *Persone. Sulla differenza tra 'qualcosa' e 'qualcuno'*, (1998), trad. it. di L. ALLODI, Roma-Bari, 2005.

⁴ Quello del testo   discorso molto diverso da quanto affermato per esempio da Norberto Bobbio con la celebre espressione secondo cui i diritti umani non vanno filosoficamente fondati bensì piuttosto politicamente difesi (con implicita, celebre sostituzione, gi  in certa misura maritainiana, della prospettiva teoretica con quella pragmatica: della fondazione teoretica con la prassi): cfr. N. BOBBIO, *Sul fondamento dei diritti dell'uomo*, del 1964, apparso poi anche in ID., *L'et  dei diritti*, 1997, p. 16.

⁵ Densi cenni in F. D'AGOSTINO, *Corso breve di filosofia del diritto*, Torino, 2011, p. 64.

⁶ R. SPAEMANN, *op. cit.*, p. 234.

Abstract

CLAUDIO SARTEA, The Dignity of human Reproduction: What Money can't buy

The growing economism of social life (censored in style by MJ Sandel in a recent book, and opposed for years by J. Ballesteros in numerous scientific interventions), has invaded recently delicate areas of intimacy and personal identity: this article will focus attention on the human generation. Through the popularization of contraception and abortion and the spread even non-therapeutic practices of artificial insemination, the collective outlook (rational and emotional) on the most significant events that relate the beginning of human life, is profoundly changing. It is of great importance and urgency a theoretical reflection on the theme, which landings from anthropology to philosophy of law, to return to rules its necessary sense of humanity.

Parole chiave: generazione umana, persona, senso del diritto, razionalità, tecnica, economia

Antonello De Oto

UNA NUOVA STAGIONE PER GLI ACCORDI TRA SANTA SEDE E STATI AFRICANI? IN PARTICOLARE L'ACCORDO-QUADRO CON LA GUINEA EQUATORIALE*

SOMMARIO: 1.Premessa. La Chiesa di Roma in Africa. I nuovi “Concordati africani” – 2. Cenni sulla storia della “Guineae Aequinoctialis” e situazione socio-politica attuale – 3. Analisi normativa dell’Accordo-quadro tra la Santa Sede e la Repubblica ispanofona equatoguineana

1. Premessa. La Chiesa di Roma in Africa. I nuovi “Concordati africani”

Con le recentissime ratifiche degli accordi-quadro stipulati negli ultimi tre anni dalla Santa Sede con lo Stato equatoguniano (ottobre del 2013)¹ con il Camerun (13 gennaio 2014)² con la Repubblica mozambicana (ratificato nel marzo del 2012)³, e avendo anche riguardo alla contestuale firma con il Burundi del 6 novembre 2012, ratificata il 28 febbraio 2014⁴

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Guinea Equatoriale sulle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato* in *Communicationes*, vol. XLVI, 1/2014, pp. 9-22.

² Cfr. *Accordo quadro tra la Santa Sede e la Repubblica del Camerun*, in *Acta Apostolicae Sedis* (2014), pp. 286-296.

³ Cfr. *Accordo su principi e disposizioni giuridiche per il rapporto tra la Santa Sede e la Repubblica di Mozambico*, in *Acta Apostolicae Sedis* (2012), pp. 567-586.

⁴ Cfr. *Accord-cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi sur des matieres d’interet commun*, in www.bibliotecanonica.net/docsan/btcanb.pdf, 1 ult. visita: 5/02/2015.

e il Ciad (6 novembre 2013)⁵, nonché all'accordo raggiunto con lo Stato insulare di Capo Verde siglato a Praia negli uffici del palazzo del governo il 10 giugno 2013⁶, si può, con tutta evidenza, sottolineare l'attuale speciale impegno della Santa Sede nella regolamentazione dei rapporti con gli Stati africani al fine di consolidare giuridicamente, proprio tramite lo strumento pattizio⁷, la presenza viva della Chiesa cattolica nel continente africano.

Il rapporto tra terra d'Africa e cattolicesimo nei tempi moderni vede, come punto fermo di ripartenza post-coloniale, l'istituzionalizzazione della cooperazione avviatasi durante il Concilio Vaticano II tra i vescovi africani: un agire comune che si tradurrà poi in pratica nella creazione a Kampala del Simposio delle Conferenze Episcopali d'Africa e Madagascar (S.C.E.A.M.), evento verificatosi proprio durante la visita di Paolo VI in Uganda nel luglio-agosto del 1969⁸. Africa

⁵ Vedi *Nota informativa sui rapporti diplomatici della Santa Sede*, 13.01.2014, p.1, in <http://press.vatican.va/content/salastampa/de/bollettino/pubblico/2014/01/13/0025/00046.html>, nonché *Accordo tra Santa Sede e Ciad sullo statuto giuridico della Chiesa cattolica nel Paese africano*, (7 novembre 2013), in <http://www.zenit.org/it/articles/accordo-tra-santa-sede-e-ciad-sullo-statuto-giuridico-della-chiesa-cattolica-nel-paese-africano>, p. 1 ss.

⁶ Vedi *Capo Verde - Firmato Accordo Santa Sede su status giuridico della Chiesa*, in www.africarivista.it, p. 1, ult. visita: 5/02/2015.

⁷ L'incremento dell'attività pattizia in generale e l'espansione dei suoi presupposti socio-giuridici rendono ormai da tempo chiaro come la Santa Sede ritenga tale strumento adeguato al moderno contesto dello Stato di diritto, utile seppur non indispensabile ad assicurare stabilità e certezza alle sue strutture e attività nei diversi contesti geo-politici, convinzione pienamente in linea con la considerazione che la fede cattolica rivesta, a diverso titolo, una dimensione pubblica e non sia solo espressione di un mero fatto personale con private implicazioni. Vedi in tal senso il lavoro di C. MIGLIORE, *Presentazione di una raccolta di Concordati*, in *Ius Ecclesiae*, 2000, fasc. 3, p. 661-672. Utile qui ricordare, come sottolineato già in passato da autorevole dottrina, che "ciò che ha rilevanza nella considerazione degli Stati che chiedono di allacciare rapporti diplomatici (non è mai la Santa Sede che assume l'iniziativa) è il prestigio, il riconosciuto ruolo internazionale e l'autorità morale e politica del Papato". Cfr. G. BARBERINI, *L'attività diplomatica della Santa Sede*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, Tomo II, Roma, 2007, p. 4.

⁸ Sul ruolo e la produzione normativa dello strumento delle Conferenze Episcopali nei territori di missione v. G. FELICIANI, *Il diritto complementare delle Conferenze Episcopali nei territori di missione*, in L. SABBARESE (a cura

Abstract

ANTONELLO DE OTO, A New Season for the Agreements between Holy See and African States? Specifically about the framework Agreement with the Equatorial Guinea

The article deals with the first part of rebuilding political agreement and the legal systems of relationship of the Holy See in Africa. In the second part it is analyzed the recent framework agreement with Equatorial Guinea.

Parole chiave: concordati, Stati Africani, Chiesa Cattolica, Santa Sede, Guinea Equatoriale

Rosario Petruso

OSSERVAZIONI SUL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA*

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive – 2. Verso l’ampliamento del danno non patrimoniale risarcibile ed il ridimensionamento del danno morale soggettivo – 3. La nozione lata di danno non patrimoniale nella giurisprudenza delle Corti di vertice del 2003 e del 2008 – 4. Il danno morale privo delle connotazioni in termini di durata e di intensità – 5. Il danno morale alla ricerca dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata: la lesione della dignità o dell’integrità morale della persona – 6. Il danno non patrimoniale nel diritto europeo – 6.1. Il danno non patrimoniale nel diritto unitario europeo – 6.2. Il danno non patrimoniale nei *Principles of European Tort Law* e nei *Principles of European Law* – 7. Considerazioni conclusive

1. Osservazioni introduttive

Assecondando un processo espansivo e di “secolarizzazione” della responsabilità civile¹ che ha caratterizzato le principali esperienze della tradizione giuridica occidentale², il dan-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Il danno non patrimoniale appare, infatti, “secolarizzato” non più limitato, cioè, ai soli casi di reato. Cfr. sul punto, C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p. 59.

² Sul punto, si veda C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 39, ove si afferma che «la rottura degli argini in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale è ormai linea di tendenza europea», e, con riferimento all’esperienza del *common law* inglese, l’opinione di Lord Steyn nella sentenza resa nel caso *White and Others v. Chief Constable of South Yorkshire and Others* [1998] UKHL 45, [1999] 2 AC 455, [1999] 1 All ER 1 (3rd December, 1998), ove si afferma, nel chiarire i confini tra diverse poste di danno non patrimoniale (segnatamente tra *physical harm* e *psychiatric harm*), che l’incremento delle poste di danno non patrimoniale risarcibile dipende anche dalla percezione sociale della imprescindibilità di un tale risarcimento: «*I do not doubt that public perception has played a substantial role in the development*

no alla persona nell'ordinamento giuridico italiano si è mosso nella direzione sia dell'ampliamento delle poste di danni non patrimoniali risarcibili sia del superamento della necessaria ricorrenza, ai fini della rilevanza di tali perdite, di un illecito penale.

Tali considerazioni, valevoli in generale per la lesione di un diritto inviolabile della persona, non possono, tuttavia, essere condivise negli stessi termini con riguardo ai danni morali: con riferimento a questa particolare figura di pregiudizi non patrimoniali, infatti, non è dato parlare di un corrispondente accrescimento, insieme alle altre "voci" di danno non patrimoniale, del rispettivo ambito applicativo; all'opposto, come appresso si vedrà, si è assistito ad un progressivo ridimensionamento della loro importanza. Non a caso, ricorre in dottrina l'affermazione che il "nuovo"³ danno non patrimoniale – inteso come «categoria ben più capiente del solo danno morale⁴» – abbia relegato il "vecchio"⁵ danno morale «in una grave ed irrimediabile crisi»⁶, e che il primo abbia consegnato il secondo «alla storia del diritto civile italiano»⁷.

Dopo aver succintamente ripercorso l'indirizzo espresso dalle Corti di vertice, di legittimità e costituzionale, nelle pronunce del 2003 ed in quelle a Sezioni Unite del 2008, circa la valenza ampia del concetto normativo di danno non patrimoniale, si darà, tuttavia, conto, in controtendenza con quan-

of this branch of the law. But nowadays we must accept the medical reality that psychiatric harm may be more serious than physical harm».

³ Cfr. M. FEOLA - A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il nuovo danno non patrimoniale*, in *Danno e responsabilità*, 2007, p. 841 ss.

⁴ In questi termini, cfr. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità*, cit. p. 55.

⁵ Cfr. G. PONZANELLI, *La liquidazione del "vecchio" danno morale tra Cassazione e giudici di merito*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, p. 317 ss.

⁶ R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale mezzo secolo dopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 633.

⁷ C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale soggettivo*, *La nuova giur. civ. comm.*, 2010, p. 246. Cfr. anche G. PONZANELLI, *Sezioni unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*, in *Il foro it.*, 2009, c. 137, ove si afferma che «una volta superato il legame con il reato, la figura del danno morale soggettivo è "definitivamente accantonata».

Abstract

ROSARIO PETRUSO, Damages for mental distress in the European perspective: some reflections

According to a recent sequence of judgments by the Italian ‘Corte di Cassazione’, “non-material damage” must be interpreted as also encompassing the mental distress caused by injury, inasmuch as this kind of loss could be seen as a violation of human dignity, which is a legal interest protected by both art. 2 of the Italian Constitution and art. 1 of the EU Charter of Fundamental Rights.

The essay, after having reconstructed the recent Italian case law following the 2008 judgments of the ‘Sezioni Unite’ of the ‘Corte di Cassazione’, enquires into what – in the European perspective – can be viewed as compensable “non-material damage”. In particular, the Author looks at two main issues: 1) the boundaries, if any, fixed by EU legislation – as interpreted by the EU Court of Justice – on the recovery of “non-material damage”; 2) the refusal to countenance – as far as regards negligence – grief, sorrow, anxiety, distress or any other normal emotion as recoverable damages in the two main European Projects regarding tortious liability, namely the *Principles of European Tort Law* and the *Principles of European Law - Non-contractual liability arising out of damage caused to another*.

Parole chiave: danno non patrimoniale, danno morale soggettivo, ingiustizia costituzionalmente qualificata, lesione della dignità o dell'integrità morale della persona, diritto europeo